



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0002752 del 04/01/2010 ore 14,22

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -
Ariano Irpino

Fascicolo : 2009.XLVI/1/1.66

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori Provinciali del Genio
Civile di:

ARIANO IRPINO
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

e p.c. Al Settore Geologico Regionale

All'Assessore Regionale ai LLPP

Agli Ordini e Collegi
Professionali presenti sul territorio
regionale

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, come modificata e integrata con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - Prima direttiva di attuazione.

Sul B.U.R.C. n. 80 del 29 dicembre 2009 è stata pubblicata la legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 - *Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*, entrata in vigore il giorno 30 dicembre 2009 per effetto dell'articolo 13.

Sul medesimo B.U.R.C. n. 80/09 è stata altresì pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - *Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii. - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica - Attivazione in outsourcing del supporto specialistico - (con allegato)*.

L'articolo 10 della legge n. 19 del 2009 introduce modifiche alla legge n. 9 del 1983 e prevede, tra l'altro (al comma 1, lettera c), che il Dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile emani direttive di attuazione dei procedimenti, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 9 del 1983.

Occorre precisare, a tal proposito, che con deliberazione n. 1701 del 13 novembre 2009 (B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009) la Giunta Regionale ha già adottato la proposta di detto regolamento, che è stata inviata per l'approvazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 56 del vigente Statuto.

Ciò premesso, con il fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di denuncia dei lavori, deposito sismico, controllo sulla progettazione, autorizzazione sismica e valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti, di competenza degli Uffici in indirizzo, si stabilisce quanto segue.

1. Per le denunce di lavori presentate a partire dal 30/12/2009, le disposizioni previste nel regolamento, già adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1701 del 13 novembre 2009, costituiscono direttive di attuazione dei procedimenti di cui alla legge n. 9 del 1983, limitatamente ai seguenti articoli, nelle more dell'approvazione del predetto regolamento:
 - articolo 2 – denuncia dei lavori
 - articolo 3 – deposito sismico
 - articolo 4 – controllo sulla progettazione
 - articolo 5 – autorizzazione sismica
 - articolo 11 – valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti
 - articolo 18 (erroneamente rubricato col n. 14) – disposizioni finali (limitatamente ai commi 2 e 3).

2. Nelle more della predisposizione del decreto di cui all'articolo 13 del regolamento, si procede come segue:
 - a. per le attività istruttorie riguardanti la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori deve farsi ricorso alla scheda istruttoria già allegata alla nota della scrivente Area prot. 921045 del 27/10/2009;
 - b. per le attività istruttorie riguardanti la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, deve farsi ricorso alle schede istruttorie in uso, a seconda dei casi, per il controllo sulla progettazione finora svolto ai sensi del D.P.G.R. 195/03 e per le attività finalizzate alla certificazione degli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti (art. 90 del D.P.R. 380/01).

3. Per le denunce di lavori in variante, presentate a far data dal 30/12/2009 e relative a prime denunce presentate entro il 29/12/2009, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla normativa regionale previgente alla legge regionale n. 19 del 2009, fatte salve le denunce riguardanti le “varianti sostanziali” di cui alle circolari del M.I.T in data 5/8/2009 e 11/12/2009 (per le quali si applica in toto quanto indicato al precedente punto 1) e ferme restando le disposizioni relative al pagamento del contributo, di cui al successivo punto 4. Si sottolinea che ai procedimenti amministrativi inerenti alle denunce di lavori (prime denunce o varianti) già presentate alla data del 29/12/2009 si applicano le disposizioni di cui alla normativa regionale previgente alla legge regionale n. 19 del 2009.

4. Le disposizioni relative al pagamento del contributo di cui al nuovo comma 8 dell'art.2 della L.R.9/83 si applicano, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22/12/2009, per tutti i casi di prime denunce e varianti presentate a partire dal 30/12/2009. Si sottolinea che per le varianti di cui al precedente punto 3 che seguono la normativa previgente alla legge regionale n. 19 del 2009, il pagamento del contributo è sempre dovuto, nella misura corrispondente a quella prevista per il deposito sismico.

SC/NDB

- Italo Giulivo -

